

# **STATUTO DELLA SOS BRA CHIAMA BRA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

## **Art.1**

### **Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii, la S.O.S. BRA CHIAMA BRA – ODV", nel rispetto delle norme dettate dal codice civile negli artt. 14 – 42, in particolare all'art. 36.

La denominazione dell'Organizzazione di Volontariato sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ODV al RUNTS.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

L'Associazione ha sede in Bra (CN).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti di competenza.

A mezzo di specifica delibera dell'Organo Amministrativo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale e/o la operativa principale.

La durata della ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista dall'art 8 dello Statuto.

## **Art.2**

### **Scopi e finalità**

L'ODV è un centro di vita associativa, autonoma, pluralista, apartitica, aconfessionale, indipendente da ogni altra Associazione, Ente pubblico e/o privato, a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro ma



esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Sono campi d'intervento dell'Associazione tutti quelli in cui si può impegnare in una lotta civile contro ogni forma di emarginazione, ingiustizia, solitudine e disagio sociale. Si prefigge lo scopo principale di fronteggiare la crisi lavorativa e sociale in atto nella città di Bra e territorio circostante, che investe duramente la fascia più debole della popolazione. Scopo precipuo dell'Associazione è promuovere iniziative di sensibilizzazione dell'intera cittadinanza in merito alla pesante situazione in cui si trovano numerosi cittadini.

### Art.3

#### Attività

- 1- L'Associazione può svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni fornite dai volontari associati, in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 2- In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso, nei limiti del proprio oggetto e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, nel rispetto dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 :

**lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;**

e

**lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**

l'ODV potrà:

svolgere ogni altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria od utile alla realizzazione diretta od indiretta degli scopi istituzionali. Le attività di cui al comma precedente o quelle ad esse direttamente connesse sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

3- L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dall'Organo Amministrativo dell'Associazione e approvate in assemblea degli associati.

Sono compiti dell'Associazione:

organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, corsi di formazione, degustazioni, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;



avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse, incontri, seminari, spettacoli, eventi culturali;

affiancare Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;

collaborare con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;

avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio tecnici di varia natura, informatici, musicisti, artisti, operatori sociali, educatori o di altre persone specializzate, in base alla necessità dell'Associazione;

stimolare lo spirito di amicizia e solidarietà fra tutti i cittadini, creando opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile e morale, offrendo integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;

porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere; potrà inoltre compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria ed esclusivamente volta al raggiungimento dello scopo sociale.



- 4- Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, secondo le necessità e disponibilità e ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

- 5- L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli associati;
- 6- **L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.**

#### Art. 4

##### Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio.

Trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;



- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione stessa e riconducibili alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii;
- g. attività "diverse" di cui all'art.6 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii, consentite dallo statuto e che siano secondarie e strumentali.

L'esercizio sociale dell'Organizzazione di Volontariato ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo redige il Bilancio ai sensi dell'art. 13 e 14 del D.Lgs117/2017 e ss.mm.ii e lo sottopone all'Assemblea degli associati entro il mese di Aprile per l'approvazione. Il Bilancio consuntivo viene depositato presso la sede dell'Associazione di Volontariato almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dall'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 5

#### Associati

Ai sensi dell'art.32 del D.Lgs117/2017 e ss.mm.ii il numero degli associati è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.6.



All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti gli associati che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri.

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività dell'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti della Associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti dagli stessi;
- esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche dello Statuto;
- consultare i libri sociali presentando richiesta scritta all'Organo Amministrativo.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'ODV;
- versare la quota associativa nei termini stabiliti;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- a) fondatori;



- b) volontari;
- c) sostenitori.

Sono fondatori coloro che hanno fondato l'ODV sottoscrivendo l'atto costitutivo; volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali; sostenitori quelli che non operano come volontari ma che sostengono finanziariamente l'Organizzazione di Volontariato. Tutti gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dall'Organo Amministrativo.

#### Art.6

##### Criteri di ammissione ed esclusione

Possono essere associati le persone fisiche, le Odv e le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e che si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Per essere ammesso ad associato è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali dell'Organizzazione di Volontariato. L'Organo Amministrativo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere



sempre motivata e comunicata all'interessato entro trenta giorni, è ammesso ricorso all'assemblea degli associati.

Il ricorso all'assemblea degli associati è ammesso entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La qualità di associato si perde:

- a) Per decesso;
- b) Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Organo Amministrativo;
- c) Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi della ODV;
- d) Per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi sessanta giorni dall'eventuale sollecito scritto.
- e) Per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi in alcun modo.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote associative annualmente versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione di Volontariato.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.



## Art.7

### Organi dell'ODV

Sono organi dell'Organizzazione di Volontariato:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Revisore unico dei Conti o il Collegio dei Revisori, qualora si reputi necessario o sia previsto dalla Legge;
- e) L'Organo di controllo qualora si reputi necessario o sia previsto dalla legge.

## Art.8

### Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Organizzazione di Volontariato. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo amministrativo.

Hanno diritto di intervenire in assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500 e di cinque associati con un numero di associati non inferiore a 500.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) ovvero esprimere il proprio voto in via elettronica/telematica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo amministrativo almeno una volta l'anno, per l'approvazione del Bilancio o rendiconto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione e devono contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati;

in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.



Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza degli associati

**Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non votano.**

L'Assemblea ordinaria:

- Nomina tra gli associati e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- Elege eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- Si esprime sull'esclusione degli associati dall'associazione;
- Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Fissa le linee dell'indirizzo dell'attività annuale;
- Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, secondo le modalità previste dall'art. 3 comma 5 dello Statuto;
- Delega l'Organo Amministrativo a compiere tutte le azioni e operazioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Organizzazione di Volontariato stessa;



- Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento dell'Attività dell'Associazione;
- Delibera sull'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma del presente Statuto;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Le deliberazioni dell'Assemblea degli associati devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni tenuto a cura dell'Organo Amministrativo.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione e scissione, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

## Art. 9

### Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove consiglieri scelti fra gli associati, che durano in carica tre anni e sono



rieleggibili. Nel caso in cui si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea degli associati può rieleggere anche i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Possono far parte dell'Organo Amministrativo esclusivamente gli associati.

In caso di dimissioni del Presidente e/o dei Membri del Consiglio Direttivo, le dimissioni devono essere presentate tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata all'attenzione del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Il dimissionario verrà sostituito dall'assemblea dei soci convocata dai membri del Consiglio Direttivo rimasti.

Nel caso sia il Presidente a dimettersi, il Consiglio Direttivo dovrà nominare un sostituto entro trenta giorni dalle sue dimissioni in quanto il Presidente dimissionario sarà esonerato dai suoi obblighi e responsabilità solo dopo la nomina del nuovo Presidente.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri dell'Organo Amministrativo, l'assemblea degli associati provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero Organo Amministrativo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione

L'Organo Amministrativo:

- Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- Cura l'esecuzione di tutte le delibere dell'Assemblea degli associati;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati;

- Predisporre e presenta all'Assemblea dei Soci il Bilancio o rendiconto e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni;
- Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- Delibera sull'entità delle quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

L'Organo Amministrativo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da un membro eletto allo scopo dall'Organo Amministrativo stesso. E' convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e tutte le volte in cui via sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le sue funzioni e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri dell'Organo Amministrativo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Ciascun membro dell'Organo Amministrativo può intervenire all'adunanza anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto anche in via elettronica/ telematica, purchè sia possibile verificare l'identità di ciascun membro che partecipa e vota.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

#### Art.10

##### Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Organizzazione di Volontariato; ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto dell'ODV; convoca e presiede l'Organo Amministrativo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea degli associati; convoca l'Assemblea stessa.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti ad uno o più consiglieri, in via transitoria o permanente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo stesso per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### Art.11

##### Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art.30 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. può essere nominato dall'Assemblea degli associati,



anche tra i non associati, un organo di controllo anche monocratico; lo stesso non può essere retribuito.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

#### Art.12

##### Il Presidente Onorario

Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della ODV.

#### Art.13



## Comitati tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea degli associati, l'Organo Amministrativo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. L'Organo Amministrativo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

## Art.14

### Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento della Organizzazione di Volontariato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto; in caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'Art.9 del D.Lgs 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs.117/2017) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore. Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.



L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia  
dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### Art.15

##### Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività  
del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si  
applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il  
medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi  
successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

#### Art.16

##### Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del  
presente Statuto tra gli organi, tra gli associati, oppure tra gli organi e gli associati,  
sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà  
secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale;  
l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di  
accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del  
Tribunale di Asti.

#### Art.17

##### Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le  
norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii e relativi decreti attuativi,  
della normativa nazionale e regionale in materia.

REGISTRATO AD ALBA IL 2/3/2023  
AL N. 229  
a richiesta di  
Euro



21-02-2023

*[Handwritten signature]*

